

La Riforma degli ETS

L'economia sociale e il mondo del non profit stanno vivendo un periodo di profondo cambiamento e transizione in seguito all'attuazione della Legge Delega 106/2016 con la quale il legislatore ha dato il via all'introduzione di significative novità, alcune delle quali ancora in corso di emanazione. In particolare il D.Lgs 117/2017 che disciplina il Codice del Terzo del Settore intende riorganizzare gli Enti con finalità solidaristiche e non lucrative prevedendo disposizioni applicabili a tutta la generalità degli ETS.

*Iniziamo con questo approfondimento una serie di 4 articoli scritti da
Simone Lucchini, Dottore Commercialista presso lo Studio Tettamanti*

Il Legislatore punta a uniformare e semplificare la normativa nazionale e tributaria degli Enti del Terzo Settore (ETS) valorizzando la loro ragione costitutiva: la finalità civica. L'introduzione del Codice del Terzo Settore tuttavia non sostituisce la disciplina codicistica del Libro I del C.C., andando pertanto verso la delineazione di una situazione di coesistenza tra ETS disciplinati dal D.Lgs 117/2017 ed Enti senza scopo di lucro disciplinati dal Codice Civile.

Non saranno ad esempio compresi tra gli ETS gli Enti che non svolgono in via principale o esclusiva una delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 o gli Enti che, pur potendo essere ammessi alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), preferiranno non iscriversi.

Quali sono gli Enti del Terzo Settore

L'articolo 4 del Codice del Terzo Settore individua gli Enti rientranti nel novero degli ETS:

- Organizzazioni di Volontariato
- Associazioni di Promozione Sociale
- Enti filantropici
- Imprese sociali, comprese le cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- Altri enti del Terzo settore che comprendono Associazioni riconosciute e non e Fondazioni non classificate nelle precedenti categorie, nonché "Altri enti di carattere privato diversi dalle società".

Per godere della qualifica di ETS, come disciplinato dall'art. 4, comma 1 del CTS, gli Enti di cui sopra dovranno inoltre:

- Essere costituiti "per il perseguimento,

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi," e

- Essere iscritti nel RUNTS.

Quali Enti sono esclusi

Come espressamente disciplinato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs 117/2017, non è concessa la facoltà di divenire Enti del Terzo Settore a:

- Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, c.2, D.Lgs. 165/2001
- Formazioni e Associazioni politiche
- Sindacati
- Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
- Associazioni di datori di lavoro
- Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti Enti.

Come divenire ETS

La qualifica di ETS non viene acquisita di diritto o automaticamente; gli Enti titolati diventeranno ETS solo se chiederanno l'iscrizione al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In considerazione di ciò è evidente come divenire un ETS sia una facoltà di ciascun Ente che potrà decidere di non acquisire lo status di Ente del Terzo Settore e non presentare richiesta di iscrizione al RUNTS. Gli Enti non ETS continueranno a essere disciplinati secondo la normativa vigente contenuta nel primo libro del Codice Civile.

Lo Studio è come sempre a disposizione per maggiori informazioni, chiarimenti e supporto operativo. Siamo raggiungibili via e-mail ai consueti indirizzi e telefonicamente in orari di ufficio (dal Lunedì al Venerdì: 08:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30) al numero 031 265554.

Tutte le nostre Circolari sono disponibili all'indirizzo www.studio-tettamanti.it